

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SPORT, TURISMO E CULTURA

Genova, 18 dicembre 2014

Prot. n. PG/2014/240902

Allegati:

Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

Oggetto: Trasmissione Protocollo d'intesa "Liguria
Gourmet" -

Spett-le

Camera di Commercio di Imperia

Camera di Commercio di Savona

Camera di Commercio di Genova

Camera di Commercio di La Spezia

Unioncamere Liguria

TRASMISSIONE VIA PEC

A conclusione della procedura per la stipula del protocollo d'intesa tra Regione Liguria e il Sistema camerale relativamente al sistema di identificazione della ristorazione regionale "Liguria Gourmet", con la presente si comunica che il Presidente della Regione Liguria Ing. Burlando Claudio ha sottoscritto la suddetta intesa in data 17 dicembre 2014. A partire da tale data il suddetto protocollo ha acquisito efficacia.

Al riguardo si trasmette in allegato il suddetto protocollo d'intesa, firmato digitalmente da tutti i firmatari.

Distinti saluti.

il Dirigente
(Dott. Gianni Anselmo)

Nome File	Esito Verifica	verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione	Controfirma di:
protocollo dantesca liguria gourmet.pdf?m if:irme totali apposte: 6)	Firma CADES OK	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	Claudio BURLANDO	BRLCTD54D27D969U	Regione Liguria:00E49050109	
	Data di verifica: 05-02-2015 09:57:19 (UTC Time)						
	Firma CADES OK	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	GIANFRANCO BIANCHI	BNCGFR46P13G925S	non presente	
	Data di verifica: 05-02-2015 08:57:19 (UTC Time)						
	Controfirma CADES OK	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	GIORGIO MARZIANO	MBZGRG51R23E290V	Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria/80030310108	BIANCHI GIANFRANCO
	Data di verifica: 05-02-2015 08:57:19 (UTC Time)						
	Certificato del firmatario scaduto	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	Lorenzo guardone	GRDLNZ53M20E390V	non presente	
	Data di verifica: 05-02-2015 08:57:19 (UTC Time)						
	Firma CADES OK	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	LUCIANO PASQUALE	PSQLCNS0822M SOM	CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA:80005410099	
	Data di verifica: 05-02-2015 08:57:19 (UTC Time)						
	Firma CADES OK	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PAOLO CESARE ODDONE	DNDPC542M17D969L	non presente	
	Data di verifica: 05-02-2015 08:57:19 (UTC Time)						

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA REGIONE LIGURIA e SISTEMA CAMERALE
PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA D'IDENTIFICAZIONE
DELLA RISTORAZIONE REGIONALE "LIGURIA GOURMET"

L'anno 2014 il giorno _____ del mese di _____

TRA

– Regione Liguria, con sede in Genova Via Fieschi 15, C.F. 00849050109, rappresentata dal Presidente Claudio Burlando, a ciò autorizzato in forza della DGR n.1163 del 19/09/2014 di cui al presente provvedimento,

E

– Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova con sede in Genova, Via Garibaldi, 4 C.F./P.IVA 00796640100, rappresentata dal Presidente Paolo Cesare Odone, domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio

E

– Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia con sede in Imperia, Via T. Schiva, 29 C.F./P.IVA 00323900084, rappresentata dal Presidente Franco Amadeo, domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio

E

– Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona con sede in Savona Via Quadra Superiore 16 C.F./P.IVA 80005410099, rappresentata dal Presidente Luciano Pasquale, domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio

E

– Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia con sede in La Spezia, Piazza Europa 16, C.F./P.IVA 00224630111, rappresentata dal Presidente Gianfranco Bianchi, domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio

E

– Unioncamere Liguria con sede in Genova Via San Lorenzo 15/1 C.F./P.IVA 80030310108, rappresentata dal Presidente Paolo Cesare Odone, domiciliato per la funzione presso la sede di Unioncamere Liguria

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

RICHIAMATO l'art. 7, ad oggetto "*tutela e valorizzazione della tradizione enogastronomica regionale*", della legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 che stabilisce che la Regione, d'intesa con le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito Camere di Commercio:

- promuove la creazione di un sistema volontario d'identificazione delle imprese esercenti l'attività di ristorazione operanti nel territorio regionale che somministrano un "menù tipico regionale", secondo le tradizioni enogastronomiche locali, comprensivo dell'offerta di vini e di oli d'oliva liguri a denominazione d'origine riconosciuta;
- definisce le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale, i requisiti e le procedure per la registrazione nel sistema d'identificazione, gli obblighi delle imprese, le attività di controllo da parte delle stesse Camere di Commercio e le fattispecie che comportano la revoca della registrazione;

VISTO il protocollo d'intesa tra Regione e Unioncamere Liguria, approvato con DGR n. 1205 del 10/11/20106 e stipulato in data 20 novembre 2006, in materia di qualificazione, valorizzazione, promozione e tutela delle produzioni agricole regionali;

VISTE le strategie del Sistema camerale per le produzioni agroalimentari di qualità anche nell'ambito delle azioni rivolte alla valorizzazione del "Made in Italy";

RICHIAMATO altresì il provvedimento n. 185 del 16 giugno 2008, assunto dalla Giunta della Camera di Commercio di Genova, avente per oggetto "Progetto Genova Gourmet: esaltare l'eccellenza della ristorazione genovese con un marchio che si lega ai piatti della tradizione", con cui sono stati approvati:

- il progetto "Genova Gourmet" per la valorizzazione della ristorazione genovese attraverso un marchio collettivo geografico che si lega ai piatti della tradizione;
- il regolamento d'uso del Marchio Collettivo Geografico "Genova Gourmet", l'Elenco dei Piatti Tradizionali "Genova Gourmet", i relativi ingredienti e la Lista dei Vini DOC e IGT Liguri;

PRESO ATTO che a seguito del suddetto provvedimento n. 185/2008 la Camera di Commercio di Genova ha provveduto a

- predisporre il piano dei controlli;
- depositare in data 07/08/2008 presso l'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Genova, il marchio collettivo grafico "Genova Gourmet" ed il correlato regolamento d'uso con il Nr. GE2008C000377;

CONSIDERATO che in data 28/09/2010 è stato completato l'iter di registrazione del suddetto marchio collettivo con l'attribuzione del numero 0001347171;

CONSIDERATO che Unioncamere nazionale ed il Sistema Camerale hanno promosso il marchio "Q" di Quality, per promuovere il turismo di qualità e l'ospitalità italiana, nonché certificare l'offerta di servizi di qualità nella ristorazione italiana;

ATTESO che la Regione Liguria e il Sistema camerale perseguono i seguenti obiettivi comuni di promozione e di sviluppo dell'agricoltura ligure e del suo territorio:

- promuovere e valorizzare le produzioni agricole regionali al fine di rafforzare l'immagine di tipicità e di qualità dell'agricoltura ligure, come elemento identificativo della nostra Regione capace di coniugare territorio ed enogastronomia con tradizioni, cultura e valori;
- introdurre e diffondere i sistemi di certificazione di origine e di qualità;
- orientare il consumatore verso un consumo consapevole;
- organizzare e attuare azioni di promozione per favorire l'immagine dell'agricoltura, dell'agroalimentare, dell'enogastronomia, del turismo e della ristorazione ligure di qualità in Italia e all'estero;
- favorire lo sviluppo della filiera corta per la commercializzazione dei prodotti agricoli, ittici ed agroalimentari al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli;
- rafforzare il ruolo di indirizzo e di coordinamento organizzativo e gestionale dell'intervento pubblico a livello regionale;
- individuare e condividere le iniziative promozionali e di valorizzazione più idonee, in base al principio della concertazione con i soggetti interessati, pubblici e privati;
- promuovere iniziative finalizzate ad incrementare il movimento turistico attraverso il turismo enogastronomico;

RITENUTO in particolare nell'ambito degli interventi a favore della filiera corta, consolidare il rapporto di collaborazione tra Regione e il Sistema camerale al fine della qualificazione della ristorazione regionale e più in generale dell'offerta enogastronomica e turistica;

PRESO ATTO della disponibilità della Camera di Commercio di Genova di concedere la licenza d'uso del marchio d'impresa (Logo), di cui allegato n. 3, di proprietà camerale, a Regione Liguria, a Unioncamere Liguria e alle Camere di Commercio liguri;

VALUTATO il citato progetto “Genova Gourmet”, promosso dalla Camera di Commercio di Genova, meritevole ed in linea con gli obiettivi previsti della L.R. n. 19/2012 e condividendo che lo stesso possa essere esteso, opportunamente aggiornato e integrato, a livello regionale;

RITENUTO, opportuno, per le finalità sopra esposte, approvare un protocollo d’intesa tra Regione Liguria e il Sistema Camerale ligure;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 (Finalità)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del seguente protocollo d’intesa.
2. Il presente protocollo d’intesa viene sottoscritto tra le parti allo scopo di creare un sistema d’identificazione delle imprese esercenti l’attività di ristorazione operanti nel territorio regionale che somministrano un “menù tipico regionale”, comprensivo dell’offerta di vini e di oli d’oliva liguri a denominazione d’origine riconosciuta.
3. L’accordo si prefigge in particolare di promuovere e qualificare la ristorazione regionale identificandola con il marchio collettivo geografico “Liguria Gourmet” (allegato n. 2), nonché di valorizzare i prodotti tipici dell’agricoltura ligure ed il territorio di origine, offrendo un contributo significativo alla domanda di tipicità e di qualità da parte del turista e del consumatore.

articolo 2 (Regolamento d’uso)

1. Il presente protocollo definisce:
 - lo schema del regolamento d’uso del marchio collettivo geografico “Liguria Gourmet”, documento (allegato n. 4) che individua i requisiti dei soggetti interessati, le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale, le modalità per la richiesta di assoggettamento, e la concessione in uso del Marchio, gli obblighi dei licenziatari, le attività di controllo e le fattispecie che comportano la revoca o la sospensione della licenza;
 - lo schema di manuale tecnico (allegato n. 5), che definisce le modalità tecniche operative per armonizzare l’utilizzo del marchio, garantendo un’immagine comune e omologata in termini promozionali e di comunicazione.
2. Ciascuna Camera di Commercio, a seguito dell’ottenimento della licenza d’uso del marchio geografico collettivo “Liguria Gourmet”, dovrà operare in conformità al regolamento d’uso e rendere operativo il sistema.
3. Le modifiche al regolamento d’uso devono essere sottoposte al Comitato tecnico per una preventiva verifica ed autorizzazione.

articolo 3 (Logo e marchi del sistema Gourmet)

1. I soggetti, che intendono somministrare il menù tipico regionale di cui all’art. 1, saranno identificati dal marchio collettivo geografico “Liguria Gourmet”(allegato n. 2) e dal marchio d’impresa (allegato n. 3), di seguito Logo.
2. La Camera di Commercio di Genova in virtù della preesistenza del progetto “Genova Gourmet” ha la facoltà, in via transitoria, di utilizzare il marchio d’impresa “Genova Gourmet”, in combinazione con il marchio geografico collettivo “Liguria Gourmet”, secondo le modalità previste .
3. Il marchio d’impresa Logo è di proprietà della Camera di Commercio di Genova, che provvede a dare in licenza il marchio a Regione Liguria, a Unioncamere Liguria e alle Camere di

Commercio di Imperia, La Spezia e Savona con diritto di sub licenza nei confronti dei soggetti autorizzati all'uso del marchio collettivo geografico.

4. La Camera di Commercio di Genova, al fine di preservare gli investimenti ad oggi effettuati nel progetto Genova Gourmet, si riserva la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della licenza sul marchio d'impresa Logo, in particolare potrà verificare che la Camera di Commercio competente ottemperi ai compiti assegnati, di cui al successivo art. 4.
5. Il marchio "Liguria Gourmet" è di proprietà della Regione Liguria e di Unioncamere Liguria.

articolo 4

(Competenze delle Camere di Commercio)

1. Le Camere di Commercio, competenti per territorio, sono tenute a nominare il proprio rappresentante in seno al Comitato Tecnico, di cui all'art. 6, e un suo supplente entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.
2. Le Camere di Commercio, competenti per territorio, entro 6 (sei) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa sono tenute a:
 - deliberare l'adozione del tariffario;
 - nominare la Commissione di valutazione;
 - adottare il piano di controllo, predisposto dal Comitato Tecnico;
 - adottare una procedura di assoggettamento, completa della relativa modulistica e delle connesse note informative, predisposta dal Comitato Tecnico;
 - attivare ed implementare il portale web "Liguria Gourmet", come indicato nel manuale tecnico (allegato 5) e ottenere la disponibilità di specifici domini;
 - predisporre le vetrofanie secondo le modalità previste nel manuale tecnico;
 - stanziare un budget annuo per garantire l'avviamento e la gestione del marchio collettivo geografico.
3. Le Camere di Commercio concedono l'uso del marchio di cui al comma 1) del precedente art. 3 ai soggetti interessati e ne sorvegliano il corretto uso alle condizioni previste dal Regolamento.
4. La Camera di Commercio di Genova provvede agli adempimenti connessi alla registrazione e al deposito del marchio d'impresa Logo e al deposito del marchio d' "Genova Gourmet".
5. Le spese inerenti all'attuazione del presente articolo sono a carico delle Camere di Commercio, per quanto di rispettiva competenza.
6. Le Camere di Commercio devono altresì richiedere al Comitato Tecnico, un parere preventivo e vincolante, inviando tutto il materiale inerente, in caso di:
 - ricorsi presentati dai soggetti aderenti al sistema;
 - ricorsi presentati dai soggetti interessati ad aderire al sistema;
 - reclami e segnalazioni di terzi;
 - eventuali criticità e richieste di licenza d'uso, relative alla gestione locale del marchio "Liguria Gourmet".
7. Le Camere di Commercio possono altresì proporre al Comitato tecnico modifiche ed integrazioni a:
 - elenco dei piatti tradizionali e dei prodotti;
 - piano di controllo;
 - procedure di assoggettamento.

articolo 5
(Ruolo della Regione e di Unioncamere Liguria)

1. La Regione Liguria svolge i seguenti compiti:
 - si pone quale garante del buon esito del presente accordo;
 - promuove il marchio di cui all'art. 3, comma 1, attraverso le azioni di supporto di cui all'art. 7 e nell'ambito delle attività promozionali.
2. Unioncamere Liguria, d'intesa con Regione Liguria, provvede agli adempimenti connessi:
 - alla registrazione e al deposito del marchio d'impresa "Liguria Gourmet";
 - all'ottenimento della disponibilità dei domini "liguriagourmet.it" e "liguriagourmet.com", nonché all'attivazione su tali domini di un portale web nel quale si promuove il sistema, come indicato nel manuale tecnico.
3. Regione Liguria e Unioncamere Liguria provvedono a dare in licenza il marchio d'impresa "Liguria Gourmet" alle Camere di Commercio di Imperia, La Spezia, Genova e Savona con diritto di sub licenza.
4. Le spese inerenti all'attuazione del presente articolo sono a carico di Unioncamere Liguria e Regione Liguria, per quanto di rispettiva competenza.
5. Unioncamere Liguria e Regione nominano i propri rappresentanti in seno al Comitato Tecnico e un suo supplente entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.

articolo 6
(Comitato Tecnico)

1. E' istituito il Comitato Tecnico, con il compito di:
 - svolgere attività di indirizzo, coordinamento e supervisione;
 - verificare e monitorare quanto necessario per la regolare attuazione del presente protocollo;
 - predisporre un piano di controllo e le eventuali successive modifiche e una procedura di assoggettamento, comuni per tutto il sistema;
 - proporre alla Regione eventuali successive modifiche del regolamento d'uso del marchio collettivo Geografico "Liguria Gourmet";
 - predisporre e approvare eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni del manuale d'uso e dei documenti tecnici attuativi;
 - predisporre ed approvare l'elenco regionale dei piatti tradizionali e dei prodotti ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni;
 - predisporre le linee guida per la realizzazione del portale web comune del sistema;
 - proporre annualmente alla Regione e al Sistema camerale le azioni per valorizzare e promuovere "Liguria Gourmet";
 - relazionare periodicamente sull'attività alla Regione e al Sistema camerale;
 - proporre il tariffario relativo alla quota di iscrizione al sistema;
 - proporre le modalità per la rendicontazione tecnica e amministrativa da parte del soggetto aderente al sistema, di cui all'art 4 del Regolamento d'uso;
 - valutare ed esprimere un parere in merito a:
 - ❖ ricorsi presentati dai soggetti aderenti al sistema;
 - ❖ ricorsi presentati dai soggetti interessati ad aderire al sistema;

- ❖ reclami e segnalazioni di terzi;
- ❖ eventuali criticità e richieste di licenza d'uso, relative alla gestione locale del marchio "Liguria Gourmet".

2. Fanno parte del Comitato Tecnico:

- n. 1 rappresentante e suo supplente, individuati dalla Regione Liguria, con ruolo di coordinatore;
- n. 1 rappresentante e suo supplente, individuati da Unioncamere Liguria, con ruolo di segreteria organizzativa;
- n. 1 rappresentante e suo supplente, individuati da ciascuna Camera di Commercio.

I componenti del Comitato tecnico non hanno diritto a compensi.

Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Comitato, a titolo consultivo, i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria territoriali.

3. Le designazioni, di cui sopra, devono pervenire entro i termini stabiliti all'art. 4 e 5, trascorsi i quali, si provvede alla nomina del Comitato, salvo successiva integrazione.
4. La Regione provvede alla nomina del Comitato, definendo le modalità operative di funzionamento.
5. Il Comitato tecnico, entro 30 giorni, dalla data della nomina adotta il proprio regolamento interno.

articolo 7

(Azioni di supporto)

1. La Regione e il Sistema camerale, d'intesa, si impegnano a promuovere:
 - l'aggiornamento degli operatori aderenti attraverso specifiche iniziative di informazione e di formazione;
 - lo sviluppo della rete tra i ristoratori aderenti, anche tramite la costituzione di forme associative;
 - l'organizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione;
 - la sottoscrizione di accordi e intese (patti di filiera) tra gli imprenditori agricoli e gli operatori della ristorazione, anche attraverso le loro Associazioni di categoria e Consorzi di tutela, per lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli ed agroalimentari regionali;
 - il coinvolgimento dell'Enoteca regionale della Liguria e dell'Oleoteca regionale, istituite ai sensi della l.r. n. 13/2007, per la fornitura di servizi e per l'attuazione di attività promozionali, formative, informative e di supporto.
2. La Regione Liguria, le Camere di Commercio e Unioncamere Liguria, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, si impegnano a individuare le opportune forme di finanziamento necessarie per l'attuazione delle azioni promozionali, di valorizzazione e di supporto ed in generale per la diffusione e lo sviluppo di "Liguria Gourmet".

articolo 8

(Disposizioni speciali per la Camera di Commercio di Genova)

1. La Camera di Commercio di Genova in virtù della situazione decritta in premessa ha la facoltà, in via transitoria, di assoggettare al presente sistema i soggetti aderenti al "Progetto Genova Gourmet: esaltare l'eccellenza della ristorazione genovese con un marchio che si lega ai piatti della tradizione" e già licenziatari del marchio collettivo grafico "Genova Gourmet" nr. GE2008C000377, secondo modalità agevolate.
2. La Camera di Commercio di Genova potrà pertanto concedere ai soggetti, di cui al precedente comma, la possibilità di assoggettarsi al presente sistema:

- senza versare la quota contributiva d'iscrizione;
 - automaticamente senza essere soggetti alla valutazione di assoggettamento;
 - senza dover emettere un nuovo Attestato di Assoggettamento.
3. La Camera di Commercio di Genova potrà utilizzare unitamente al marchio geografico collettivo "Liguria Gourmet" anche il marchio d'impresa "Genova Gourmet" secondo le modalità grafiche previste nel Manuale tecnico.

articolo 9

(Durata)

1. Il presente protocollo ha durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima ed è tacitamente rinnovato.

articolo 10

(Controversie)

1. Le parti convengono che, in caso di controversie in merito all'applicazione ed all'interpretazione della presente protocollo d'intesa, il foro competente è quello di Genova.

per la Camera di Commercio di Genova, Presidente Paolo Cesare Odone "firmato digitalmente"

per la Camera di Commercio di Imperia, Presidente Franco Amadeo "firmato digitalmente"

per la Camera di Commercio di Savona, Presidente Luciano Pasquale "firmato digitalmente"

per la Camera di Commercio di La Spezia, Presidente Gianfranco Bianchi "firmato digitalmente"

per Unioncamere Liguria, Presidente Paolo Cesare Odone "firmato digitalmente"

per Regione Liguria, Presidente Claudio Burlando "firmato digitalmente"

ALLEGATO n. 2

marchio collettivo geografico verbale:

“Liguria Gourmet”

ALLEGATO n. 3

marchio d'impresa (logo)



FAC SIMILE COMBINATO



Liguria Gourmet

SCHEMA DI REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO "LIGURIA GOURMET"

Il presente documento definisce lo schema del Regolamento d'uso del marchio "Liguria Gourmet" che la Camera di Commercio deve adottare con proprio provvedimento.



Liguria Gourmet

Definizioni

- **Protocollo d'intesa:** si riferisce al provvedimento stipulato dalla Regione Liguria, Unioncamere Liguria e Camere di Commercio Liguri per la costituzione del sistema della ristorazione regionale, identificato con il marchio "Liguria Gourmet" in attuazione della l.r. 19/2012;
- **Comitato tecnico:** costituito in attuazione del protocollo d'intesa, rappresenta l'organo di coordinamento tecnico operativo per la gestione e l'attuazione del sistema "Liguria Gourmet";
- **Manuale tecnico:** modalità operative per armonizzare a livello regionale l'uso del marchio da parte dei licenziatari.

articolo 1 (Finalità)

La Regione Liguria, Unioncamere Liguria e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Liguria di Genova, Savona, La Spezia e Imperia promuovono la costituzione del sistema d'identificazione delle imprese, esercenti l'attività di ristorazione e operanti nel territorio regionale, che somministrano un "menù tipico regionale", comprensivo dell'offerta di vini liguri DOP – IGP e dell'olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" DOP, attraverso il marchio collettivo geografico "Liguria Gourmet" in attuazione della DGR n.1163 del 19/09/2014, approvata ai sensi della l.r. n. 19/2012.

Il "menù tipico regionale" si identifica con le tradizioni enogastronomiche regionali e dall'utilizzo di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari, tipici e di qualità della Liguria.

Obiettivi del suddetto sistema sono:

- a) promuovere e valorizzare la ristorazione tipica e di qualità regionale;
- b) contraddistinguere esclusivamente la ristorazione regionale, che viene certificata attraverso un apposito Organismo di controllo;
- c) tutelare la tradizione enogastronomica della Liguria;
- d) informare e assicurare i consumatori sulle caratteristiche della tradizione enogastronomica e dei prodotti agroalimentari somministrati;
- e) promuovere il turismo enogastronomico.

Sono da considerarsi elementi caratterizzanti nonché obiettivi subordinati del sistema:

- l’offerta di almeno un menù tipico regionale, comprendente esclusivamente piatti e prodotti liguri;
- la carta degli oli extravergine d’oliva liguri DOP, indicando preferibilmente l’azienda produttrice, l’anno e l’area di produzione;
- l’allestimento di idonei spazi per la presentazione, l’esposizione e la vendita di prodotti agro-alimentari (es. carrelli dell’olio d’oliva ligure, vetrine espositive, etc.);
- l’offerta diversificata dei vini regionali, rappresentativi, il più possibile, delle diverse tipologie (bianchi, rossi, rosati, moscati e passiti);
- la promozione dei fiori e delle piante aromatiche prodotte in Liguria (allestimento di spazi floreali, decorazioni e addobbi, bouquet e centrotavola);
- l’accoglienza del cliente con un brindisi di benvenuto con un vino ligure certificato;
- altre modalità per la valorizzazione e promozione delle produzioni (es. bottigliette monodose, spazi audiovisivi e multimediali);
- la distribuzione di materiale divulgativo e promozionale delle produzioni agroalimentari e dei territori rurali;
- l’adesione all’itinerario enogastronomico riconosciuto dalla Regione ai sensi della l.r. n. 13/2007, in cui ricade la sede dell’attività;
- la disponibilità a variare il menù secondo la stagionalità dei prodotti agricoli.

Il presente Regolamento d’uso del marchio collettivo geografico “Liguria Gourmet”, adottato dalla Camera di Commercio di _____, individua, in particolare:

- i requisiti dei soggetti aderenti;
- le modalità per la richiesta, la concessione e l’utilizzo del marchio;
- gli obblighi delle imprese e le attività di controllo;
- le fattispecie che comportano la sospensione e la revoca della registrazione;
- le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale.

articolo 2 (Marchio)

I soggetti che intendono somministrare il menù tipico regionale di cui all’art. 1 sono identificati dal marchio collettivo geografico “Liguria Gourmet”, affiancato dal marchio individuale, di seguito “Logo”, di proprietà della Camera di Commercio di Genova, e dato in licenza a Regione Liguria, a Unioncamere Liguria e alle Camere di Commercio di Imperia, La Spezia e Savona.

Il menù tipico regionale comprende i piatti della tradizione enogastronomica della Liguria ed i prodotti tipici impiegati, compreso la lista dei vini e degli oli d’oliva certificati, individuati nell’apposito Elenco regionale, predisposto dal Comitato tecnico, istituito dalla Regione, come previsto dal protocollo d’intesa, approvato con DGR n.1163 del 19/09/2014.

La Camera di Commercio ha in licenza il marchio collettivo geografico “Liguria Gourmet” ed il marchio individuale “logo” con diritto di sub licenza nei confronti dei soggetti autorizzati all’uso del marchio collettivo geografico.

Il marchio collettivo geografico “Liguria Gourmet” è di proprietà della Regione Liguria e di Unioncamere Liguria.

articolo 3 (Soggetti aderenti)

Possano presentare richiesta di licenza d’uso del marchio esclusivamente i ristoranti che:

- svolgono attività di ristorazione, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 e successive modifiche;
- sono ubicati nel territorio amministrativo della Regione Liguria;
- somministrano in sede fissa pasti e bevande, consumati direttamente dai clienti nei locali del ristorante in un'area aperta al pubblico, appositamente attrezzata e servita da personale incaricato.

In particolare i ristoranti interessati devono:

- essere iscritti al Registro imprese della Camera di Commercio ed in regola col diritto camerale;
- essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge (autorizzazioni igienico - sanitarie, norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, piano di autocontrollo HACCP, ecc...);
- presentare i seguenti requisiti:
 - **sala ristorante e mise en place**
 - avere ambienti ben tenuti e ben illuminati;
 - avere tavoli, sedie e tendaggi puliti e in ottimo stato;
 - avere piatti, vasellame, posateria, cristalleria e mise en place puliti e in ordine;
 - avere bicchieri appropriati per vini e bevande.

- **personale e servizio**

Il personale, cordiale e sorridente, deve:

- essere in perfetto ordine;
- accogliere ed accompagnare al tavolo il cliente;
- servire i piatti ed i vini al tavolo (stappati al momento);

E' auspicabile che il personale indossi una divisa o abbigliamento che lo identifichi e sia in grado di descrivere i piatti anche in altre lingue.

- **cucina**

- essere dotati di locale di cucina e di attrezzature necessarie alla cottura e conservazione dei cibi e al lavaggio dei prodotti alimentari e delle stoviglie;
- eseguire la preparazione e la cottura dei cibi avvalendosi di personale qualificato;
- predisporre piatti della cucina tradizionale ligure, con l'utilizzo, secondo stagione, di materie prime del territorio e pescato locale;
- non somministrare cibi precotti, industriali e riscaldati.

- **menu e carta dei vini**

- presentare separatamente il menu e la carta dei vini liguri DOP-IGP, possibilmente redatti anche in altre lingue;
- presentare un menu tipico regionale, appositamente predisposto con i piatti della cucina tradizionale ligure, oppure, in alternativa, sul menu generale evidenziare graficamente i piatti tipici locali con il logo "Liguria Gourmet";
- indicare nella carta dedicata la provenienza, la denominazione, l'azienda e l'annata, con possibilità di ordinare consumazioni al bicchiere.

Possono pertanto essere licenziatari del marchio, gli esercizi con cucina tipica tradizionale ligure come: ristoranti, trattorie ed osterie con cucina, nei quali vengono somministrati dei pasti preparati in apposita cucina, con menù dotato di sufficiente varietà di piatti e con servizio al tavolo, con

prevalente utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione enogastronomica e culinaria locale o regionale.

articolo 4

(Condizioni generali e requisiti richiesti)

I Soggetti interessati ad ottenere la licenza d'uso del marchio di cui all'art. 3 devono obbligatoriamente adottare quotidianamente il menù tipico regionale prevedendo come minimo:

- n. 4 piatti, di cui almeno 1 primo e 1 secondo presenti nell'elenco dei piatti tradizionali;
- n. 4 etichette di vini DOP o IGP liguri, di cui almeno 2 relative al territorio della competente Camera di Commercio, scelti fra quelli contenuti nell'apposito elenco dei vini DOP-IGP regionali.

I medesimi Soggetti sono altresì tenuti a:

- utilizzare per i condimenti esclusivamente olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" DOP;
- utilizzare esclusivamente "Basilico Genovese" DOP per la realizzazione di piatti a base di pesto.

Ai fini del controllo per la verifica del mantenimento dei requisiti deve essere annualmente dimostrato dal soggetto aderente, come minimo, l'acquisto dei seguenti quantitativi:

- minimo 120 litri di vino fra quelli contenuti nell'elenco dei vini liguri DOP-IGP;
- minimo 30 litri di olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" DOP.

La documentazione contabile inerente agli acquisti è inviata alla Camera di Commercio secondo modalità definite dalla stessa.

I medesimi Soggetti sono altresì raccomandati a utilizzare prodotti liguri, agroalimentari e ittici, con particolare riferimento a:

- prodotti, tutelati attraverso marchi di origine e qualità riconosciuti a livello comunitario e nazionale, compresi quelli provenienti da agricoltura biologica e da produzione integrata;
- prodotti tutelati attraverso marchi collettivi geografici regolarmente depositati;
- prodotti tradizionali agroalimentari, di cui al D.M. 8 settembre 1999 n. 350 – "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- prodotti ittici provenienti dal Mar Ligure.

articolo 5

(Modalità di richiesta e concessione della licenza d'uso del Marchio)

Il soggetto richiedente la licenza d'uso del marchio presenta alla Camera di Commercio apposita richiesta (richiesta di licenza d'uso del Marchio), completa della seguente documentazione:

- dati anagrafici e aziendali;
- indicazione del rappresentante legale dell'impresa;
- dichiarazione di impegno ad osservare il Regolamento d'uso del marchio.

Il soggetto interessato deve essere iscritto al Registro Imprese da almeno 2 anni consecutivi (da valutarsi con riferimento al momento della presentazione della domanda di assoggettamento) nello specifico settore della ristorazione di cui al precedente art. 3.

La Camera di Commercio decide in merito alla concessione dell'uso del marchio, previa istruttoria della Commissione di valutazione di cui all'articolo 6 e provvede a darne comunicazione al Soggetto interessato. In caso di reiezione della domanda, la comunicazione dovrà contenere

l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata e il Soggetto interessato potrà ricorrere secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

La Camera di Commercio di Genova ha la facoltà, in via transitoria di:

- assoggettare al sistema “Liguria Gourmet” i soggetti già aderenti al marchio “Genova Gourmet” nr. GE2008C000377, senza versare la quota contributiva d’iscrizione ed emettere un nuovo attestato di assoggettamento automaticamente senza essere soggetti alla valutazione di assoggettamento;
- utilizzare unitamente al marchio geografico collettivo “Liguria Gourmet” anche il marchio d’impresa “Genova Gourmet” secondo le modalità grafiche previste nel Manuale tecnico.

articolo 6 (Commissione di valutazione)

La Commissione di valutazione ha il compito di esprimere una valutazione tecnica in merito alla concessione della licenza d’uso del marchio al Soggetto interessato e di proporre le sanzioni al Licenziatario che abbia assunto comportamenti in violazione del Regolamento.

La Commissione è composta da 3 a 5 membri, nominati dalla Camera di Commercio tra i propri funzionari, tecnici ed esperti qualificati, che abbiano maturato una particolare esperienza e conoscenza nel settore agroalimentare ed enogastronomico.

All'atto della nomina dei componenti della Commissione, la Camera di Commercio provvede anche a nominarne il Presidente.

La Commissione, ricevuta la documentazione presentata dal Soggetto interessato, provvede a:

- verificare la completezza e la congruità della richiesta;
- verificare l’esistenza o sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 anche tramite l’esame del verbale di controllo ispettivo predisposto dall’Organo di Controllo;
- formulare un verbale definitivo da trasmettere alla Camera di Commercio circa l’ammissibilità o meno del Soggetto interessato.

Nel corso dell’istruttoria la Commissione di valutazione ha facoltà di richiedere al Soggetto interessato chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed eventualmente un’integrazione della stessa.

La Commissione provvede ad effettuare l’istruttoria redigendo specifico verbale entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di licenza d’uso del marchio da parte del Soggetto interessato ovvero della documentazione relativa al comportamento del Licenziatario in violazione del Regolamento di cui al successivo art. 13. L’esito istruttorio della Commissione viene trasmesso alla Camera di Commercio alla conclusione dei lavori di valutazione.

I lavori della Commissioni sono ritenuti validi efficaci se presente almeno la metà più uno dei componenti della Commissione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La Camera di Commercio può affidare alla Commissione anche compiti di carattere consultivo su temi che abbiano pertinenza con l’attività di valorizzazione della tradizione enogastronomica del territorio.

articolo 7 (Modalità di espletamento dei controlli)

La Camera di Commercio provvede a verificare la rispondenza e la conformità dell’attività del Soggetto interessato alle condizioni stabilite nel Regolamento, mediante opportuni:

- controlli sistematici d’ingresso, effettuati da un apposito Organismo di Controllo (ODC);

– controlli a campione del mantenimento dei requisiti di concessione del marchio.

Il controllo viene svolto dalla Camera di Commercio direttamente, ovvero da autorità pubbliche designate o di organismi di controllo privati accreditati (adeguato alla norma UNI EN 45011 e correlate integrazioni e modifiche) terzi ed indipendenti, riservandosi di vigilare sull'attività degli stessi.

I controlli sono svolti sulla base di un Piano dei controlli, predisposto dal Comitato tecnico.

Il numero e la frequenza delle verifiche disposte dall'ODC possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dalla Camera di Commercio e devono essere almeno triennali.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati in apposito verbale, che dovrà essere inoltrato da parte dell'ODC alla Camera di Commercio, competente per territorio.

L'ODC potrà richiedere al Soggetto interessato /licenziatario del marchio azioni correttive, eseguire ulteriori ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese relative ad ulteriori accertamenti ispettivi dovranno essere poste a carico del Soggetto interessato/licenziatario del marchio.

articolo 8

(Quota contributiva a carico dei Licenziatari)

Ogni Licenziatario è tenuto, all'atto di iscrizione, al versamento di un contributo per l'assoggettamento al sistema di controllo e all'uso del marchio.

La Camera di Commercio adotta uno specifico tariffario.

articolo 9

(Licenza d'uso del Marchio)

Il marchio collettivo geografico di cui all'art. 2 è di proprietà della Regione Liguria e di Unioncamere Liguria che, tramite la Camera di Commercio, ne concede l'uso al Soggetto interessato (Licenziatario) alle condizioni previste dal presente Regolamento e ne sorveglia il corretto uso.

Il documento di concessione dell'uso del marchio, rilasciato dalla Camera di Commercio, è l'attestato di assoggettamento che contiene:

- i dati anagrafici del Licenziatario;
- il numero identificativo dello stesso;
- la data di rilascio.

Il rilascio dell'attestato di assoggettamento comporta la concessione a favore del soggetto aderente di:

- licenza sul marchio collettivo geografico "Liguria Gourmet", secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento d'uso del marchio;
- licenza o sub-licenza sul marchio d'impresa "Logo" con tacito rinnovo e di durata non superiore alla durata della licenza sul marchio collettivo.

Il Licenziatario viene iscritto in uno speciale Elenco dei Licenziatari del Marchio, tenuto presso la Camera di Commercio, consultabile dal pubblico e continuamente aggiornato per effetto di nuovi inserimenti e/o cancellazioni.

La licenza d'uso del marchio e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

articolo 10
(Durata e rinnovo della licenza d'uso del Marchio)

La durata di validità della Licenza d'uso del marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata se la Camera di Commercio non ne dispone la sospensione o la revoca, ai sensi del presente Regolamento, oppure se il Licenziatario non provvede a inoltrare comunicazione di recesso.

articolo 11
(Diritti e doveri del Licenziatario)

Con l'assoggettamento al sistema, il Licenziatario, quale soggetto aderente acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento d'uso del marchio, assume in particolare i seguenti obblighi:

- osservare fedelmente quanto prescritto nel presente Regolamento e nei correlati allegati (Manuale d'uso e altri documenti attuativi);
- presentare annualmente alla Camera di Commercio la documentazione contabile inerente agli acquisiti di cui dell'art. 4 e secondo le modalità e tempistiche definite dalla stessa;
- esporre all'ingresso la vetrofania, fornita dalla Camera di Commercio, ed eventuale targa istituzionale, come previsto nel manuale d'uso;
- esporre all'interno del locale, in posizione visibile, l'attestato di assoggettamento;
- assoggettarsi alle verifiche dell'ODC, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- adempiere a tutte le azioni correttive prescritte dall'ODC;
- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
- utilizzare il marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la licenza d'uso;
- utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, nonché i colori e le proporzioni, che lo rendano immediatamente distinguibile;
- utilizzare il marchio esclusivamente su carta intestata, insegne, vetrofanie e simili, rete internet, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti, secondo le modalità definite nel manuale d'uso;
- evitare che eventuali altri segni, scritte o informazioni possano ingenerare confusione con il marchio o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- non utilizzare il marchio se la licenza d'uso del marchio è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- aggiornare annualmente le vetrofanie (eliminando la vetrofania dell'anno precedente sostituendola con quella dell'anno in corso);
- eliminare l'attestato di assoggettamento, le vetrofanie e le targhe in caso di revoca, recesso o sospensione della licenza d'uso del marchio;
- non partecipare ad altri organismi le cui finalità o attività siano incompatibili con quelle del marchio;
- non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il marchio;
- cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione e valorizzazione del marchio.

articolo 12

(Modifiche ed aggiornamenti all'Elenco dei piatti e vini tipici)

I Licenziatari, singolarmente o collettivamente, anche tramite le loro Organizzazioni di categoria, possono richiedere alla Camera di Commercio modifiche ed aggiornamenti dell'Elenco dei piatti.

La Camera di Commercio riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, inoltrerà la richiesta al Comitato Tecnico Regionale predisposto all'uopo.

Le modifiche e gli aggiornamenti sono tempestivamente comunicati a tutti i Licenziatari, comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione è contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche e/o aggiornamenti apportati.

articolo 13

(Non conformità)

A seguito dei controlli predisposti dall'ODC e previsti dal Piano dei controlli, le eventuali non conformità riscontrate devono essere comunicate alla Camera di Commercio la quale deve valutarne la gravità. Le non conformità possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione della tradizione enogastronomica del territorio che il marchio intende tutelare;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio e/o la caratterizzazione della tradizione enogastronomica del territorio che il marchio intende tutelare.

In caso di accertamento delle conformità sopra descritte e in base alla gravità delle stesse, la Camera di Commercio procede nei confronti del Licenziatario responsabile tramite il verbale di ammonizione, la sospensione e la revoca, fatto salvo in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

I provvedimenti di sospensione e revoca contenenti le relative motivazioni vengono comunicati ai Licenziatari interessati con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente.

La sospensione e la revoca sono annotate nell'Elenco dei Licenziatari.

articolo 14

(Verbale di ammonizione)

In caso di non conformità lievi la Camera di Commercio notifica una contestazione (verbale di ammonizione) al licenziatario, assegnando un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato la contestazione.

articolo 15

(Sospensione)

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. Il provvedimento di sospensione è emesso quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- il Licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità lieve o grave riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Camera di Commercio al Licenziatario, con posta elettronica certificata o lettera raccomandata, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando la Camera di Commercio abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Licenziatario. In questo caso, la Camera di Commercio, preso atto della richiesta del Licenziatario, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con posta elettronica certificata o lettera raccomandata.

articolo 16 (Revoca)

La revoca viene applicata a fronte di una non conformità grave. Essa è comunque disposta nei seguenti casi:

- reiterazione di una non conformità grave;
- fallimento o cessazione dell'attività del licenziatario;
- utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alle prescrizioni di cui all'articolo 11;
- mancato versamento delle somme dovute alla Camera di Commercio e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate;
- mancata esecuzione delle deliberazioni della Camera di Commercio, salvo quanto previsto all'articolo precedente.

articolo 17 (Recesso)

Il Licenziatario, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare alla licenza d'uso del Marchio, inviando alla Camera di Commercio un'apposita comunicazione, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione da parte della Camera di Commercio.

articolo 18 (Effetti del recesso e della revoca)

Nel caso di recesso o di revoca, al licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre, egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato licenziatario del Marchio.

Il recedente ed il revocato sono altresì responsabili verso la Camera di Commercio, e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dalla Camera di Commercio, sino alla data in cui essi sono stati licenziatari del marchio.

A seguito del recesso o della revoca, il licenziatario viene cancellato dall'Elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.

A fronte di non conformità gravi può essere prevista la pubblicazione, a cura della Camera di Commercio e a spese del Licenziatario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.

articolo 19 (Ricorsi)

Avverso le decisioni assunte (decisione di non assoggettamento, verbale di ammonizione, revoca e sospensione) è ammesso presentare ricorso alla Camera di Commercio competente per territorio entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della decisione. L'esito del ricorso sarà comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento.

articolo 20
(Obbligo di riservatezza)

Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto interessato ed il licenziatario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto interessato stesso o del licenziatario.

La Camera di Commercio e l'ODC sono vincolati al segreto professionale.

SCHEMA DI MANUALE TECNICO SULL'USO DEL MARCHIO

Al fine di armonizzare l'uso dei marchi "Genova Gourmet" e "Liguria Gourmet", Regione Liguria, Unioncamere Liguria e le Camere di Commercio di Imperia, La Spezia, Genova e Savona si impegnano ad utilizzare i relativi marchi secondo il presente manuale tecnico, che sarà perfezionato e approvato nel dettaglio dal Comitato tecnico, istituito in attuazione del protocollo d'intesa.

Il manuale tecnico definisce le medesime modalità tecnico operative, garantendo un'immagine omologata del marchio in termini promozionali e di comunicazione, secondo il seguente schema:

1) Materiale promozionale da fornire in dotazione a ciascun soggetto licenziatario del marchio



1.1) Vetrofania

Le Camere di Commercio dovranno predisporre e rilasciare ai licenziatari del marchio collettivo una vetrofania di riconoscimento.

Le vetrofanie rilasciate dovranno essere predisposte secondo le seguenti modalità:

- avere valenza annuale, esplicitando la data dell'anno in corso di rilascio: ogni anno tale vetrofania dovrà essere aggiornata e ridistribuita da parte della Camera di Commercio ai licenziatari del marchio a seguito della verifica della documentazione contabile inerente all'acquisto dei vini e degli oli secondo il regolamento d'uso;
- avere le dimensioni di
- avere fondo BIANCO / TRASPARENTE
- avere il Layout come da seguente rappresentazione

fac simili di riferimento: vetrofania annuale per ristoranti Liguria Gourmet

Vetrofania per Ristoranti Camere di Commercio Liguri	Vetrofania per Ristoranti Camera di Commercio di Genova
	

1.2) Attestato di Assoggettamento concesso a ciascun licenziatario del marchio

Le Camere di Commercio rilasciano a ciascun licenziatario del marchio un attestato di assoggettamento personalizzato da apporre nel locale che riporta, come minimo, i seguenti dati identificativi:

- logo marchio;
- nome del ristorante (insegna);

- indirizzo;
- codice di licenza attribuito ;
- data di rilascio....

1.3) Targhe

Le Camere di Commercio potranno autonomamente decidere se predisporre e rilasciare ai licenziatari del marchio collettivo “Liguria Gourmet” una targa di riconoscimento personalizzata con il nome del licenziatario del marchio e l’indirizzo del portale web del sistema.

Ove le Camere di Commercio decidessero di rilasciare una targa di riconoscimento, essa deve essere predisposta secondo le seguenti modalità:

- riportare il nome del ristorante (insegna) ed il logo degli Enti promotori;
- essere costituita in
- avere le dimensioni di
- avere il layout come da seguente rappresentazione esemplificativa

Layout Portali Web

Unioncamere, Regione Liguria e le Camere di Commercio dovranno predisporre e pubblicare un sito web armonizzato con il sito web www.genovagourmet.it, che abbia il fine di:

- promuovere l’iniziativa;
- fornire le informazioni necessarie per l’assoggettamento;
- presentare in maniera chiara i licenziatari.

Il sito web deve possedere quali requisiti minimi le seguenti caratteristiche:

- lettura tramite dispositivi mobili;
- essere in duplice lingua Italiano / Inglese almeno nelle parti di presentazione del progetto e di promozione dello stesso;
- avere il medesimo layout e stile comunicativo;
- contenere al loro interno:
 - homepage di presentazione generale del progetto in cui appare il link al portale Liguria Gourmet;
 - sezione denominata “il progetto” contenente:
 - regolamento d’uso;
 - elenco dei piatti tipici;
 - elenco dei prodotti tradizionali regionali;
 - elenco dei prodotti ittici e dell’acquacoltura;
 - elenco dei Vini DOP – IGT liguri.
 - sezione dedicata alle modalità di adesione;
 - sezione dedicata alla ricerca e alla presentazione dei licenziatari del marchio;
 - sezione dedicata alla promozione generale del territorio e dei prodotti tipici alla base del progetto;
 - sezione dedicata agli Eventi legati al progetto Liguria Gourmet.

1.4) Disposizioni speciali per la Camera di Commercio di Genova

La Camera di Commercio di Genova, ove i soggetti aderiscano ad entrambi i regolamenti, potrà utilizzare unitamente al marchio geografico collettivo “Liguria Gourmet” anche il marchio d’impresa “Genova Gourmet” secondo le seguenti modalità grafiche.

